

VERBALE DI ACCORDO

ALLEGATO n. 7: AL CCNL PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011 - 2013 REGOLAMENTO PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE

Il giorno 21 novembre 2016, le Associazioni FORMA e CENFOP e le OO.SS. FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS-CONFAL hanno sottoscritto il presente accordo:

Contesto di riferimento

Il ricorso ai contratti di collaborazione è disciplinato ai sensi del Dlgs 81/2015, dell'accordo contrattuale sulle stabilizzazioni del 7 agosto 2015, così come modificato dalla Commissione Bilaterale Paritetica nazionale del 18/11/2016 e dal presente Allegato 7. Il contratto di collaborazione è consentito, in assenza di competenze interne, per prestazioni riconducibili ad attività formative e servizi per il lavoro, determinate dal committente e gestite autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.

Le attività individuate dai sottoscrittori del CCNL per la formazione professionale devono essere ricondotte esclusivamente a figure professionali specialistiche per attività di: formazione e servizi per il lavoro: qualificazione professionale volta a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro; collocazione e attività lavorativa per i disabili; qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati, emigrati ed immigrati; sviluppo e miglioramento professionale dei lavoratori di tutte le categorie. Tra le figure specialistiche non presenti in organico sono da considerare anche quelle di esperto/maestro artigiano.

Resta confermato il carattere pienamente autonomo dell'attività del Collaboratore. Per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, il Collaboratore potrà utilizzare mezzi e strumenti propri o, in alternativa, mezzi e strumenti (lim, personal computer, supporti segretariali, ecc.) che l'ente metterà a disposizione, coordinandosi con esso al fine di determinare le modalità di utilizzo, ivi comprese le relative fasce orarie di disponibilità. Al di fuori del coordinamento così delineato, gli enti non avranno alcun potere di ingerenza circa le modalità di esecuzione della prestazione.

Le ore lavorative con rapporto di collaborazione non possono superare, di norma, in caso di indisponibilità di competenza interne, il 25% del monte ore complessivo del personale dell'ente, fermo restando l'informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali aziendali e/o territoriali.

Forma

Il contratto di collaborazione, redatto in forma scritta in due copie, una per ciascuna delle parti, deve contenere:

- l'identità delle parti e l'indicazione delle materie o dei servizi oggetto della prestazione lavorativa;
- l'indicazione della durata della prestazione di lavoro;
- il corrispettivo, i tempi e le modalità di pagamento, la disciplina dei rimborsi spese;
- le forme di coordinamento tra il collaboratore e il committente sull'esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non devono essere tali da

pregiudicarne l'autonomia nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa;

- le necessarie misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.

Il contratto deve inoltre avere ad oggetto una o più attività determinate dal committente e gestite autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. La mancanza di quanto sopra qualifica il contratto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Corrispettivo

Il compenso corrisposto ai collaboratori deve essere proporzionato alla quantità e qualità delle prestazioni complessivamente eseguite e deve fare riferimento ai compensi contrattualmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro.

Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore potrà svolgere la propria attività in favore di più committenti, salvo che la medesima non risulti in concorrenza con quella del Committente, con specifico riferimento all'oggetto del contratto di collaborazione ed alle prassi aziendali.

Diritti sindacali

I collaboratori, nell'ambito dell'attività concordata, hanno diritto a partecipare alle assemblee sindacali indette dalle RSU/RSA o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL.

Altri diritti del collaboratore

Le assenze per gravidanza, malattia, infortunio, congedi parentali, matrimonio, gravi e comprovati motivi non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, ferma restando la naturale scadenza del contratto, per un periodo pari:

- 60 giorni in caso di malattia;
- 180 giorni in caso di ricovero ospedaliero e per gravidanza, salva più favorevole disposizione del contratto individuale;
- 30 giorni per gravi e comprovati motivi, per congedi parentali e matrimonio;
- fino a guarigione clinica, nel caso di infortunio sul lavoro.

Il Collaboratore ha diritto alla corresponsione delle indennità nei casi previsti dalla legge.

Estinzione del contratto e preavviso

I contratti di lavoro di cui al presente allegato si risolvono al momento della realizzazione dell'attività o del programma che ne costituisce l'oggetto.

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.

Assegni per il nucleo familiare e indennità di disoccupazione

Ai sensi di legge, i collaboratori hanno diritto a richiedere gli assegni per il nucleo familiare e al termine del contratto, hanno diritto ad accedere alle forme di ammortizzazione sociale previste dalle leggi vigenti.

Disposizione finale

Le Parti stipulanti si impegnano ad adeguare tempestivamente il presente regolamento



contrattuale alle eventuali nuove disposizioni normative che dovessero essere emanate in materia mediante una specifica sequenza contrattuale.

Le Parti:

FORMA:

FLC-

CGIL:



CISL SCUOLA:

CENFOP:



UIL SCUOLA:



SNALS-CONFSAL:



Roma, 21 novembre 2016